

COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 Del 26.10.2022	REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 36 DEL 22 FEBBRAIO 2001, COSÌ COME RECEPITO IN SICILIA DALL'ART. 103 DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2004, N. 17.
---	--

L'anno Duemilaventidue, il giorno **VENTISEI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **12:00** e segg., nella Casa comunale.

Alla **I** convocazione in sessione **ORDINARIA** partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge

Risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) DOMINO PIETRO	X		9) FONTANA SALVATORE	X	
2) BLANDO MARILYN	X		10) LO CASCIO VINCENZO	X	
3) MORICI MARIA LUISA	X		11) MARTORANA MARCO	X	
4) CICALA ELENA	X		12) MARTORANA PAOLO FRANCESCO	X	
5) MONTI MARIANNA	X		13) CURVATO MARIA	X	
6) MARTORANA GIOACCHINO	X		14) GUGLIELMO FABIANA	X	
7) LO CASCIO MARCO	X		15) MARTORANA GIUSEPPA MARIA GABRIELLA	X	
8) DI NOTO ORIANA	X		16) BISCONTI SALVATORE	X	

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria Letizia Careri

La seduta è pubblica.

PRESENTI 16

ASSENTI 0

Il **Presidente** apre il quinto punto all'ordine del giorno a oggetto: "Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile all'interno del territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, così come recepito in Sicilia dall'art. 103 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17".

E' presente in aula il Responsabile del Settore III.

Il **Consigliere Marco Lo Cascio** prende la parola e fa presente che, in qualità di Presidente della Commissione consiliare regolamenti, ha condiviso con la minoranza consiliare l'opportunità di presentare una proposta di emendamento all'art. 5 dello schema di Regolamento in esame.

Il **Consigliere Bisconti** sottolinea che sarebbe stato opportuno che il regolamento venisse esaminato anche dalla Commissione urbanistica.

Il **Presidente** accoglie il suggerimento del Consigliere Bisconti.

Il Consiglio Comunale decide di sospendere la seduta per 10 minuti.

La seduta riprende alle ore 13:13.

PRESENTI 16

ASSENTI 0

Il **Consigliere Morici** comunica che il 7 novembre avrà luogo una manifestazione a Palermo contro il "caro bollette". Invita tutti a partecipare per dare voce ai problemi dei cittadini. Quindi lascia l'aula (ore 13:15)

PRESENTI 15

ASSENTI 1 (Cons. Luisa Morici)

Il Responsabile del Settore II espone sinteticamente le finalità e i contenuti del Regolamento in esame. Fa presente che risultano individuati i siti sensibili, scuole, case di riposo anziani, strutture sanitarie, parchi e aree per gioco e sport. Si sofferma sui contenuti della proposta di emendamento su cui ha espresso parere favorevole.

Il **Consigliere Curvato** esprime sconforto per la previsione contenuta nello schema di Regolamento che rimette alla discrezione dei gestori il controllo sull'emissione delle onde elettromagnetiche. Chiede all'Amministrazione di fare attenzione e vigilare sui controlli dell'Arpa, calendarizzando verifiche a campione.

Il **Consigliere Bisconti** fa rilevare che le installazioni sono accompagnate dalla realizzazione di opere in cemento.

Il Sindaco precisa che ad oggi e dalla data di insediamento non sono pervenute richieste di nuove installazioni e che le antenne già presenti sul territorio comunale hanno ottenuto tutti i pareri favorevoli delle Autorità preposte. Quindi assicura che l'Amministrazione si farà parte diligente, ma al contempo sottolinea come le compagnie arrivino già dotate di autorizzazioni dell'Arpa.

Il **Presidente** si dichiara disponibile a veicolare le richieste dei consiglieri di convocare le società e i delegati dell'Arpa per relazionare in merito.

Ultimati gli interventi, il **Presidente** mette ai voti la proposta di emendamento all'art. 5 del Regolamento in discussione (All.1).

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 15 presenti – n. 1 assenti (Con. Luisa Morici) e votanti:

Favorevoli 15

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento all'art. 5 del Regolamento in esame come da testo presentato, (all. 1)

Successivamente, il **Presidente del Consiglio** mette ai voti la proposta di deliberazione ad oggetto: "Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile all'interno del territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, così come recepito in Sicilia dall'art. 103 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17", come sopra emendata.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 15 presenti – n. 1 assenti (Cons. Luisa Morici) e votanti:

Favorevoli 15

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta a oggetto: "Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile all'interno del territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, così come recepito in Sicilia dall'art. 103 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17", come sopra emendata.

Terminata la votazione, il **Presidente** dichiara la chiusura del punto, affermando che il Regolamento appena approvato costituisce un importante strumento che permette di porre un freno al proliferare sul territorio comunale dei ripetitori telefonici.

Terminata la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, il **Presidente** dichiara la chiusura della seduta (ore 13:33)



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

III SETTORE TECNICO

Prot. n. 19869 del 28.09.2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C. C.

OGGETTO: Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile all'interno del territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 così come recepito in Sicilia dall'art. 103 della L.R. 28 dicembre 2004 n.17

Il Responsabile dell'ufficio edilizia privata

Vista la Legge n.36/2001 art 8 comma b che recita: "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" e dunque consente ai Comuni di realizzare un Piano per la Telefonia Mobile con limiti di distanza più gravosi di quelli determinati dal D.P.C.M. dell'8.7.2003;

Considerato che ogni altra forma, quali Regolamenti o piani di carattere puramente urbanistico, come dimostrato dalle ultime recenti sentenze, non ha alcuna consistenza tecnica e rischia l'invalidazione in caso di ricorso (Consiglio di Stato n. 3575 del 3luglio 2013; Consiglio di Stato n. 2945 del 30 maggio 2013; Consiglio di Stato n.1873 del 4 aprile 2013; Consiglio di Stato n. 690 del 5 febbraio 2013, ...);

Vista la sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sez. III n. 722, 21 marzo 2013: in presenza di un Piano di localizzazione che non presenta divieti generalizzati ma individua puntuali localizzazioni valide, anche le riconfigurazioni di impianti seguono le procedure di autorizzazione come fossero nuovi impianti e che non si applicano le semplificazioni del silenzio assenso se nel procedimento sono riscontrabili irregolarità (tra cui non essere previsto nel Piano di localizzazione)

Preso Atto di quanto sancito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza sul ricorso in appello n. 423/2012 che ha valutato il regolamento del Comune di San Filippo del Mela conforme al dettato della legge36/2001 e ha sancito che: un Comune può legittimamente vietare, con propria disposizione regolamentare, installazioni di stazioni radio-base per le trasmissioni telefoniche in aree specificamente individuate ed a meno di 200 metri da "strutture sanitarie scolastiche ed altri siti sensibili".

Considerato che tra i cittadini è rilevabile forte allarme e preoccupazione per le ripercussioni a livello di inquinamento elettromagnetico che detti impianti potrebbero avere sulla salute dell'intera collettività


Vista la deliberazione n. 53 del 09.12.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha dato disposizione a questo Settore di redigere apposito regolamento per disciplinare l'installazione degli impianti di telefonia mobile;

Preso atto che questo Settore ha predisposto apposito regolamento in merito;

PROPONE

Di prendere atto ed approvare l'allegato Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile all'interno del territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 così come recepito in Sicilia dall'art. 103 della L.R. 28 dicembre 2004 n.17;

Demandare all'ufficio proponente gli atti consequenziali



Il Responsabile dell'ufficio edilizia privata
(f.to Geom. Giovanni Greco)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL. RECEPITO DALLA L.R. N. 30 DEL 23.12.2000:

Il responsabile del III Settore Tecnico esprime il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del III Settore Tecnico
(f. to Ing. Salvatore Cecchini)



Sulla presente non viene rilasciato parere di regolarità finanziaria in quanto non ha refluenze di carattere economico



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER ASSICURARE IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI E MINIMIZZARE L'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.

Testo approvato con deliberazione del C.C. n----- del-----

INDICE

articolo 1:	Ambito di applicazione e finalità generali.....	pag. 3
articolo 2:	Obiettivi.....	pag. 4
articolo 3:	Ambito normativo.....	pag. 4
articolo 4:	Siti sensibili	pag. 4
articolo 5:	Tipologie dei siti interessati da installazioni di impianti.....	pag. 5
articolo 6:	Procedimento autorizzativo.....	pag. 5
articolo 7:	Inizio ed Ultimazione dei lavori.....	pag. 7
articolo 8:	Comunicazione di entrata in esercizio dell' Impianto.....	pag.7
articolo 9:	Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti..	pag. 7
articolo 10:	Impianti provvisori mobili o stagionali.....	pag.8
articolo 11:	Vigilanza controllo e monitoraggio.....	pag.8
articolo 12:	Partecipazione ed informazione.....	pag.9
articolo 13:	Norme transitorie e finali.....	pag.9
articolo 14:	Abrogazione.....	pag.9
Allegato	Definizioni	pag. 10

Art.1 Ambito di applicazione e finalità generali

Il Comune di Ficarazzi al fine di garantire la massima protezione della salute dei cittadini quale diritto fondamentale sancito dall'art. 32 della Costituzione, mediante la prevenzione dei possibili danni provocati dall'esposizioni a campi elettromagnetici, e con l'osservanza delle norme vigenti in materia, adotta il presente regolamento:

- a) ai sensi dell'art. 114 della Costituzione secondo cui "I Comuni [...] sono Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;
- b) ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 4 delle "Linee guida applicative del decreto ministeriale n. 381/1998", elaborate da un apposito gruppo di lavoro interministeriale ed allegate alla circolare 17.4.2000 prot. n. 2818 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, pubbl. in Gurs n. 22 del 12.5.2000. (Detto documento prevede che "i Comuni possono adottare un provvedimento - regolamento - formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici");
- c) ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.gvo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- d) ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge quadro nazionale del 22.02.01 n.36 sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici, il quale dispone che "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";
- e) ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis della L. 66/2001, il quale dispone che rimangono ferme "le competenze attribuite ai comuni medesimi in tema di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute";
- f) ai sensi dell'art. 174 par. 2 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea, secondo cui la politica della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e della azione preventiva;
- g) ai sensi dell'art.103 della L.R. 17/2004, il quale ha disposto l'applicazione in Sicilia del Codice delle Comunicazione Elettroniche adottato con D. L.gvo 259/2003;
- h) ai sensi delle seguenti direttive regionali:
 - Decreto Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente n. 35/GAB del 21.02.2007 con il quale sono state fornite alcune direttive in materia di inquinamento elettromagnetico, avendo particolare riguardo alla istituzione e regolamentazione della tenuta e aggiornamento di un apposito elenco presso gli Enti locali competenti al rilascio delle autorizzazioni per l'ubicazione degli impianti ai titolari delle concessioni delle radiofrequenze e telefonia mobile, così come specificato nell' allegato 1 avente ad oggetto: Procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz";
 - Circolare ARTA prot. n. 90099 dell'11.12.2007 avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 87 D.L.vo n. 259 del 01 agosto 2003. Indirizzi per il regolamento comunale ex comma 6 dell'art. 8 della L. 36/2001";

- Circolare ARTA prot. n. 92789 del 21.12.2007 avente ad oggetto “*Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – Art. 15 “Sanzioni – Modalità di versamento”*”;
- Decreto Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente n. 111/GAB del 27.08.2008 con il quale sono state fornite alcune direttive in ordine alla “*Procedura per il controllo del rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici generati a frequenza comprese tra 100 Khz e 300 Ghz*”;

Art. 2 Obiettivi

Il presente Regolamento, in attuazione dei principi di precauzione, intende:

- a) Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) Minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- c) Garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d) Salvaguardare l’ambiente, minimizzando l’impatto urbanistico, architettonico e paesaggistico;
- e) Perseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla “*Legge Quadro*”;
- f) Favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, finalizzata ad una corretta informazione alla popolazione;
- g) Garantire il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e tramite il conseguimento, nell’esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione previsto dalla Legge 36/2001

Art. 3 Ambito normativo

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti necessari per il funzionamento dei sistemi fissi e mobili di telefonia, videofonia e telecomunicazione.

Art.4 Siti sensibili

L’Amministrazione Comunale, a tutela dei soggetti particolarmente sensibili, eventualmente esposti ai campi elettromagnetici propone di attenzionare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ai sensi dell’art. 86 del D.lgs 259/2003

Con particolare attenzione ai seguenti siti:

1. EDIFICI AD USO SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICI e PRIVATI;
2. ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE e ISTITUTI DI ASSISTENZA ALL’INFANZIA;
3. EDIFICI PER IL RIPOSO DEGLI ANZIANI;
4. EDIFICI PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE DI PERSONE INFERME;
5. LE AREE PER LE ATTREZZATURE SANITARIE ED ASSISTENZIALI;
6. LE ZONE DI RISERVA NATURALE, I PARCHI E LE AREE PER IL GIOCO E LO SPORT;

7. EDIFICI PER IL CULTO.

8. OSPEDALI

Art. 5

Tipologie dei siti interessati da installazioni di impianti

a. Installazione su aree private o su edifici privati

L'installazione di impianti su siti privati (terreni o fabbricati) è consentita a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al D. Lgs. 259/2003.

L'installazione di impianti su siti pubblici o privati (terreni o fabbricati) è consentita a condizione che l'impianto venga utilizzato da un solo gestore senza possibilità di accorpamenti di diversi gestori in un unico impianto o sito.

b. Criteri di localizzazione

Per le installazioni di cui si tratta, non essendo soggetti a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni e fatto salvo il principio di minimizzare, i gestori dovranno preferenziare le aree di seguito elencate:

1. Aree agricole o comunque verdi non abitative e non attrezzate oppure in zona D a condizione che l'impianto sia distanziato di almeno 250 metri dalle zone abitate (Zona A, B e C), ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere degli organi competenti.
2. I siti già autorizzati potranno permanere ma non potranno essere utilizzati per l'installazione di tecnologia 5G. Solo se le precedenti localizzazioni si dimostreranno impossibili, idonee o insufficienti a garantire la copertura del servizio, ove si dimostri l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o l'efficace copertura di un'area, comunque nel rispetto delle aree sensibili, così come indicate all'art. 4 del presente regolamento, le richieste verranno valutate dall'ufficio comunale e trasmesse al Consiglio Comunale per l'approvazione in deroga al presente regolamento.

Art. 6

Procedimento autorizzativo

Le domande di concessione e/o autorizzazione edilizia per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di telefonia mobile, nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili dovranno essere presentate all'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive, corredate dai pareri di seguito elencati:

- Copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- Parere favorevole del Dipartimento provinciale di Palermo dell'A.R.P.A. Sicilia;
- N.O. della competente Soprintendenza BB.CC.AA per tutti gli impianti da installare su immobili e/o loro pertinenze, sottoposti al vincolo paesaggistico;
- Ogni istanza dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione necessaria all'istruttoria, conformemente al presente Regolamento nonché al Piano Regolatore Generale e di seguito dettagliatamente elencata :

1. Caratteristiche dell'impianto e delle aree circostanti:

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).

- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 259/2003 sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza. Mappe del territorio circostante all'impianto.
- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ogni uno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
- Nel contempo, il soggetto richiedente, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiara che: "l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36".

2 Disponibilità dell' immobile

Il Gestore unitamente all' istanza dovrà dimostrare la piena disponibilità giuridica (proprietà, locazione, comodato d'uso, concessione o altro) delle aree su cui eseguire le opere.

Nel caso di comproprietà, il contratto di locazione dovrà essere sottoscritto da tutti i proprietari dell'immobile oggetto di intervento.

Se l'immobile interessato è inserito in un contesto condominiale occorre la copia del verbale di assemblea condominiale riportante la presenza di tutti i condomini e l'unanimità dei voti favorevoli.

1. Documentazione tecnico - amministrativa

- Procura in copia autentica del procuratore speciale della Società di Telecomunzioni;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, (resa a mente degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445), del proprietario dell'immobile e del procuratore speciale della ditta con relativa fotocopia del documento d'identità, nella quale si dichiara, di non avere carichi pendenti, di non essere attualmente soggetto ad indagini, di non avere riportato condanne penali di cui agli artt. 416 – bis e 648 bis e – ter del codice penale;
- Progetto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 (ex Legge 46/90);
- Piano di sicurezza sensi del D. Lgvo 81/08 ex Legge 626/94, in particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici; il progetto, inoltre, deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi;
- Approvazione al progetto di installazione dell'impianto tecnologico per telefonia cellulare sistema GSM/DCS/UMTS/LTE, da parte degli Enti coinvolti al rilascio del parere di competenza, in particolare;
- Copia dell'avvenuta presentazione e deposito del progetto all'Ufficio del Genio Civile di Palermo;
- N.O. Soprintendenza BB.CC.AA. e P.I.;
- Parere del Dipartimento Arpa Palermo – Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente;
- Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto reperibile in ogni momento;
- Piano di sicurezza del cantiere ai sensi del D. Lgvo 81/08 ex D. Lgvo 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Dichiarazione del progettista in merito alla necessità o meno del N.O. dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R.

01.08.2011 n. 151;

- Progetto dell'impianto elettrico e certificazione di conformità ai sensi del DM 37/08 a completamento dei lavori;
- Relazione redatta da un tecnico abilitato, Iscritto all'Albo Regionale dei tecnici competenti in acustica, attestante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni ed immissioni di rumore causato dall'impianto;
- Dichiarazione del progettista nella quale si specifichi che non ci sono inerti di costruzione, demolizione o di rifiuti speciali o in caso contrario che gli inerti di costruzione, demolizione o rifiuti speciali saranno smaltiti nei modi stabiliti dalla legge ovvero presso una discarica autorizzata e che saranno prodotte le copie dei formulari di consegna dei materiali all'impianto di smaltimento, con relative fatture, all'atto della dichiarazione di fine lavori;
- Dichiarazione con la quale si attesti di essere a conoscenza che, prima dell'inizio dei lavori, la ditta dovrà trasmettere al Comune il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Atto di proprietà dell'immobile su cui si intende installare la SRB;
- Nomina del direttore dei lavori e relativa accettazione dell'incarico;
- Dichiarazione del tecnico progettista in merito alla distanza dell'impianto rispetto ai "siti sensibili protetti", così come definiti al precedente art. 4 ;
- Programma di manutenzione periodica dell'impianto;
- Atto unilaterale d'obbligo, con il quale l'Ente Gestore si impegna a disinstallare l'impianto ed i relativi supporti strutturali con eventuale bonifica del sito, a proprie cure e spese, qualora in caso di una futura approvazione di un Piano di Localizzazione Comunale delle Stazioni Radio Base, ciò fosse prescritto.
- Il Responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine per il rilascio del titolo autorizzativo inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Art. 7

Inizio ed Ultimazione dei lavori

Così come stabilito dall'art. 87 comma 10 del D.Lgvo. 259/2003, le opere debbono essere realizzate entro il termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo, pena la decadenza dello stesso. Dell'inizio lavori il Gestore dovrà darne comunicazione scritta almeno 48 ore prima degli stessi all'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive. Dell'ultimazione dei lavori di installazione il Gestore dovrà darne, entro dieci giorni, comunicazione al medesimo ufficio.

Art. 8

Comunicazione di entrata in esercizio dell'Impianto

Il Gestore titolare dell'impianto regolarmente installato dovrà dare comunicazione dell'entrata in esercizio di ciascun impianto allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 48 ore dalla sua attivazione. Contestualmente la Comunicazione dovrà essere inviata all'ARPA, per le verifiche di competenza. Conseguentemente alla suddetta messa in esercizio, l'impianto sarà assoggettato a verifiche di controllo circa la rispondenza dello stesso alla documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda. Dalle relazioni di verifica dovrà risultare la conformità dell'impianto al progetto autorizzato, con particolare riguardo agli aspetti dimensionali, tecnici, tecnologici ed ai livelli di campo elettromagnetico prodotti dall'impianto nella fase di esercizio.

Art. 9

Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

Il Gestore è tenuto a presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell' impianto rispetto al progetto autorizzato.

L' attivazione dell' impianto è subordinata alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l' impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, è conforme a quello presentato e in genere rispetta i limiti di emissione prescritti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 10

Impianti provvisori mobili o stagionali

Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e destinato ad essere utilizzato per un tempo prestabilito comunque inferiore a quattro mesi consecutivi.

Gli impianti di cui sopra possono essere collocati per i fini di cui in elenco:

1. A servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;
2. Per sofferire, in particolari periodi dell'anno, all' aumento del traffico, come ad esempio nelle zone del territorio turistiche, una sola volta e per un periodo massimo di quattro mesi;
3. Per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune;
4. In occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze di protezione civile;
5. In ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.
6. Della collocazione di impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa collocazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - Descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell' impianto mobile;
 - Localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000
7. In casi del tutto eccezionali e per manifestazioni di durata limitata (spettacoli occasionali di vario genere, avvenimenti sportivi ecc...), il Comune può accettare una deroga ai tempi previsti al comma 3, relativa alla comunicazione.
8. In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante adeguata polizza fidejussoria (non inferiore a € 25.000,00) che garantisca al Comune il versamento delle somme necessarie per la rimozione.
9. Gli impianti installati e rimossi e/o disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi.
 - L' istanza deve essere presentata all' Ufficio SUAP, unitamente alla polizza fidejussoria, in conformità all' art.9 e sarà autorizzata secondo le procedure ivi stabilite.
 - Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione
 - Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi previsti dal presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11

Vigilanza, controllo e monitoraggio

1. L' Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale per l' attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell' Agenzia

Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia (ARPA) e dell' Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni ovvero di tecnici specializzati con comprovata esperienza nel settore.

2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale per l' attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale.

3. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e/o ai proprietari del sito i dati, le informazioni e i documenti necessari per l' espletamento delle funzioni di vigilanza.

4. L' Amministrazione, con l' ausilio degli Enti di competenza, si riserva di procedere in qualunque momento, senza preavviso ai gestori, alla effettuazione di controlli a campione sugli impianti per la verifica dei valori di emissione dei campi elettromagnetici e potenza di emissione degli impianti, anche con l' ausilio di consulenti tecnici esterni abilitati.

5. I suddetti controlli possono essere eseguiti anche su richiesta di comitati o di singoli cittadini.

6. Le spese per l'effettuazione delle operazioni di vigilanza, controllo e monitoraggio degli impianti esistenti sul territorio, con l' ausilio di consulenti esterni abilitati, nonché lo studio e la realizzazione di sistemi informatizzati di rilevamento permanente, graveranno su un capitolo di spesa del Bilancio Comunale appositamente istituito dall' Amministrazione , nel quale confluirà la somma annuale di € 1.000,00 , versata dai gestori entro il 31 gennaio di ogni anno, per ogni impianto presente sul territorio comunale nell' anno precedente, nonché i fondi derivati dalle locazioni di immobili pubblici.

7. Dell' avvenuto versamento della somma annuale il Gestore dovrà darne comunicazione, entro il predetto termine, all' Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive

8. E' discrezione dei Gestori di installare in ogni impianto, centraline di monitoraggio per il controllo in continuo delle emissioni elettromagnetiche.

Art. 12

Partecipazione ed informazione

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l'informazione e la partecipazione alle procedure in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. Lgs. n. 39/97 e s.m.i.

Art.13

Norme transitorie e finali

Fino a quando non verrà predisposto un Piano comunale di Localizzazione delle Stazioni Radio Base, saranno vigenti i programmi di sviluppo della rete presentati da ciascun Gestore e approvati dal Consiglio Comunale. E' fatta salva la possibilità di concludere accordi e protocolli d' intesa con i gestori che comunque non dovranno essere in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 14

Abrogazione

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in precedenza emanate in materia.

Allegato: Definizioni

- a. **Infrastruttura** : Insieme di antenne ed apparecchiature che emettono campi elettromagnetici, utilizzato per la diffusione dei segnali atti ad assicurare il servizio di telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e per le trasmissioni standard DVB-H;
- b. **Impianto**: Sistema composto da infrastrutture o rete che consente il servizio di telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e televisione;
- c. **Antenna**: Dispositivo in grado di emettere onde elettromagnetiche;
- d. **Tilt**: Inclinazione verso il basso, di pochi gradi, della direzione di puntamento di un'antenna al fine di evitare interferenze tra le altre BTS;
- e. **BTS**: Base Transceiver Station, detta anche S.R.B. – unità funzionale costituita dall'insieme di ricetrasmittitori e degli apparati che consentono la copertura radio ad una cella;
- f. **S.R.B.** : Stazione Radio Base per telefonia mobile, trasmissione dati e videofonia:
- **GSM**- Global System for Mobile Communication;
 - **UMTS** – Universal Mobile Telecommunication System;
 - **Cella**- Porzione di territorio servita da una S.R.B.;
 - **Picocella**- centrale radio base in grado di coprire 100-200 mt;
 - **Microcella**- centrale radio base in grado di coprire 200-1000 mt;
 - **Cella**- centrale radio base in grado di coprire 1000-15000 mt;
 - **Macrocella**- centrale radio base in grado di coprire 15000-30000 mt.
- g. **Broadcasting**: Tipo di antenne trasmettenti che irradiano la trasmissione a molti punti riceventi (Stazione Radio Base; tali antenne coprono in modo capillare tutto il territorio, attribuendo ad ogni stazione un'area, che dialoga con le altre stazioni attraverso un sistema centrale computerizzato, in maniera tale che non si possa avvertire il passaggio da una cella all'altra durante una conversazione in movimento; queste aree assumono una forma riconducibile a quella delle celle di un alveare e l'insieme di queste celle forma una rete denominata "Rete Cellulare";
- h. **DVB-H**: Acronimo di Digital Video Broadcast – Handheld. Il DVB-H è uno standard per la trasmissione di contenuti televisivi in forma digitale su dispositivi portatili come telefonini, palmari, laptop che coniuga alta qualità di immagine e velocità di trasmissione dati. Questo standard è ufficialmente supportato dall'Unione Europea;
- i. **Gestore**: Soggetto abilitato ad installare e mantenere il servizio di radiotelefonia mobile;
- j. **Programma di sviluppo delle reti**: Sistema di analisi e studio che ciascun gestore propone all'Amministrazione per lo sviluppo della propria rete in un determinato anno solare;
- k. **Limiti di esposizione**: Costituiscono il valore soglia che non deve essere mai superato in alcuna condizione espositiva, ovvero limiti correlati agli effetti sanitari acuti all'esposizione;
- l. **Valore di attenzione**: Costituisce il valore di immissione che non deve essere superato in determinati ambienti sensibili (abitativi, scolastici, ospedalieri o destinati a permanenze prolungate);
- m. **Obiettivi di qualità** : Valori per la minimizzazione delle esposizioni, quindi limiti per i nuovi impianti e per il risanamento degli impianti ove vengano superati i valori di attenzione;
- n. **Frequenza**: Numero di oscillazioni in un secondo;
- o. **Hertz**: Unità di misura della frequenza;
- p. **C.E.M.**: Campi elettromagnetici emessi da specifiche fonti;

- q. **Onda elettromagnetica:** Un campo magnetico variabile induce un campo elettrico variabile che, a sua volta, per una legge fisica, induce un campo magnetico variabile e così via: il risultato di queste induzioni reciproche è un'onda, che si propaga nello spazio e che è sempre composta da un campo elettrico e da un campo magnetico. Questi due agenti fisici si differenziano per il modo in cui possono essere resi inoffensivi: il campo elettrico è facilmente schermabile con legno o metallo e pertanto è ridotto dalla presenza nella zona da alberi o edifici; il campo magnetico, invece, non è schermabile con alcun materiale di uso comune per cui la sua influenza diminuirà con l'aumentare della distanza dalla fonte;
- r. **Onde elettromagnetiche ionizzanti e non ionizzanti:** Le prime, come i raggi gamma e parte dei raggi ultravioletti, hanno l'energia sufficiente a modificare la materia che incontrano; le altre sono quelle con una frequenza inferiore ai milioni di miliardi di hz, che pur non avendo l'energia sufficiente per modificare la materia, con queste possono interagire, come la luce visibile, le onde radio dei cellulari e della televisione;
- s. **ARPA:** Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, articolata in dipartimenti provinciali, con il compito, tra gli altri, della misurazione del campo elettromagnetico;
- t. **Co-siting o coabitazione:** Localizzazione di più operatori su un medesimo impianto;
- u. **Sistemi intelligenti e trasmissione discontinua:** Consta di trasmettitori che permettono di disattivare un canale radio quando non viene utilizzato, in modo da attivarlo e trasmettere potenza solo quando si vuole parlare. Il controllo di potenza consiste nel regolare la potenza emessa (Dal terminale e dalla Stazione Radio Base) al fine di garantire una buona qualità della connessione con il minimo livello di emissione (ad esempio in funzione della distanza tra telefonino e stazione radio base). La trasmissione discontinua (DTX) è una prestazione in grado di riconoscere le pause durante il corso di una comunicazione e quindi interrompere l'emissione di potenza durante il periodo di silenzio.

Al. 1 PCC al PU 26/11/11

COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Al Presidente
del Consiglio Comunale

Oggetto: proposta di emendamento

I sottoscritti Consiglieri Comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, formulano la proposta di emendamento dell'art. 5 dello schema del Regolamento in esame, come da testo allegato.

Manfredi

Mi

Antonio Pappalardo

Vicente

Antonio

Monia Scudellari

Antonio Di Leo

Eleonora Cicale

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL PUNTO DI VISTA TECNICO

IL RESPONSABILE III SETTORE

Art. 5

Tipologie dei siti interessati da installazioni di impianti

a. Installazione su aree private o su edifici privati

L'installazione di impianti su siti privati (terreni o fabbricati) è consentita a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al D. Lgs. 259/2003.

L'installazione di impianti su siti pubblici o privati (terreni o fabbricati) è consentita con la possibilità che l'impianto venga utilizzato da più gestori

b. Criteri di localizzazione

Per le installazioni di che trattasi, non essendo soggetti a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni e fatto salvo il principio di minimizzare, i gestori dovranno preferenziare le aree di seguito elencate:

1. Aree agricole o comunque verdi non abitative e non attrezzate oppure in zona D a condizione che l'impianto sia distanziato di almeno 250 metri dalle zone abitate (Zona A, B e C) e da altro impianto, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere degli organi competenti.
2. I siti già autorizzati potranno permanere ma non potranno essere utilizzati per l'installazione di tecnologia 5G tranne nel caso in cui rispettino le prescrizioni del presente regolamento

Solo se le precedenti localizzazioni si dimostreranno impossibili, idonee o insufficienti a garantire la copertura del servizio, ove si dimostri l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o l'efficace copertura di un'area, comunque nel rispetto delle aree sensibili, così come indicate all'art. 4 del presente regolamento, le richieste verranno valutate dall'ufficio comunale e trasmesse al Consiglio Comunale per l'approvazione in deroga al presente regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: “Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile all'interno del territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, così come recepito in Sicilia dall'art. 103 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17”, dotata dei prescritti pareri favorevoli e come sopra emendata.

Udita l'esposizione e il conseguente dibattito

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 15 presenti – n. 1 assenti (Cons. Luisa Morici) e votanti:

Favorevoli 15

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

- **Di approvare** la proposta ad oggetto: “Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile all'interno del territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, così come recepito in Sicilia dall'art. 103 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17”, come sopra emendata, che allegata forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to Dott. Marco Martorana

Il Consigliere Anziano
F.to Domino Pietro

Il Segretario Generale
F. to Avv. Maria Letizia Careri

Copia conforme all'originale.

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi, 31/10/2022

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____,

perché dichiarata immediatamente eseguibile ((art. 12, 2° comma, L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi li, _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

Il Responsabile
f.to Albo Pretorio

Il Segretario Generale
F.to Avv. Maria Letizia Careri